



L. 11.10.2007

Prot. 113301

Al Comune di Gaeta
VII Settore Urbanistica e Assetto
del Territorio
Piazza XIX Maggio, n. 10
04024 Gaeta (LT)

Oggetto: Parere in merito all'ipotesi di contrasto tra il regolamento comunale per la telefonia mobile ed il nulla osta paesaggistico rilasciato dalla Regione Lazio – Comune di Gaeta.

Il Comune di Gaeta ha chiesto il parere di questa Direzione Regionale in merito alla applicabilità delle norme contenute nel regolamento comunale che disciplina l'insediamento degli impianti di telefonia mobile che si pongano in contrasto con l'autorizzazione paesaggistica emessa dal competente organo regionale ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004.

In particolare, il Comune chiede se nel caso di contrasto debba prevalere la disposizione regolamentare comunale o il parere paesaggistico, interrogandosi "sul come la potestà ex art. 8 della legge n. 36/2001, conferita all'Amministrazione Comunale di dotarsi, e quindi di attuare, un proprio regolamento che disciplini le modalità di installazione degli impianti di telefonia mobile e la loro localizzazione anche nel rispetto del decoro cittadino, debba conciliarsi con le determinazioni espresse dall'Ente preposto alla tutela del paesaggio".

Innanzitutto, è bene ricapitolare il riparto di competenze desumibile dalla legge n. 36/2001 ("Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"):

- allo Stato (art. 4) è affidata la fissazione delle c.d. "soglie di esposizione";
- alle Regioni spetta l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione (art. 3, comma 1);
- le Regioni, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, "si attengono ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio" (art. 3, comma 2);

[Handwritten signature]



- sempre le Regioni, “*nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle Province ed ai Comuni*” (art. 3, comma 4);
- infine, “*i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici*” (art. 3, comma 6).

Dunque, le disposizioni precedentemente illustrate definiscono il riparto delle attribuzioni in *subjecta* materia fra Stato, Regioni ed Amministrazioni comunali ed è da queste che occorre muovere.

Come noto, la Regione Lazio non ha provveduto ad esercitare le proprie funzioni in materia.

La giurisprudenza, pur riconoscendo al Comune la titolarità di una potestà regolamentare del tutto sussidiaria, che concerne esclusivamente i profili urbanistici e territoriali, con esclusione del potere di individuazione dei siti, che spetta invece alla Regione (Cons. Stato, sez. VI., n. 3098/2002; TAR Lazio, Latina, sez. I, n. 156/2009; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 2930/2002), ha tuttavia riconosciuto, in mancanza di una legge regionale in materia, la possibilità in capo alle amministrazioni comunali di adottare regolamenti comprensivi di un piano d'insediamento degli impianti per la telefonia mobile, la facoltà di adottare regolamenti al fine di individuare specifiche zone dove posizionare impianti radioelettrici, e fissare norme per regolamentarne l'installazione, ammesso che tale regolamentazione sia finalizzata al corretto uso del territorio ed alla minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Il mancato esercizio delle attribuzioni regionali, se ha di fatto comportato la “devoluzione” di tale funzione localizzatrice a favore dei Comuni, non ha tuttavia in alcun modo significato che la Regione si sia spogliata per ciò solo anche della funzione di tutela paesaggistica.

In primo luogo giova richiamare l'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, il quale sancisce che “l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio”, conferendo in tal modo ad esso un'autonomia che non ne consente in alcun modo l'assorbimento nel titolo rilasciato per l'installazione degli impianti di telefonia mobile.

Va anche rimarcata la differenza sostanziale che intercorre tra ed il permesso di costruire o altro analogo titolo abilitante ed i nulla osta ambientali: si tratta di strumenti finalizzati alla tutela di interessi diversi concettualmente distinti che vanno entrambi salvaguardati.

Del resto, nonostante il D.Lgs. n. 259/2003 (“Codice delle comunicazioni elettroniche”) abbia previsto un procedimento semplificato per la realizzazione delle infrastrutture delle comunicazioni



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area D2 2B 08 - Legislativa Contenzioso e Conferenza di Servizi

elettroniche (art. 87), la giurisprudenza è concorde nel ritenere che tale procedimento, disciplinato ai soli fini urbanistici, edilizi ed igienico sanitari (C.d.S., sez. VI, n. 889/06), prevalga unicamente sulla disciplina edilizia dettata con il T.U. di cui al D.P.R. n. 380/2001 (TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 6056/06), ribadendo la piena applicabilità delle norme di tutela paesaggistica (TAR Marche, n. 52/04).

Un dato univoco in tal senso è fornito dall'art. 86, comma 4, del D.Lgs. n. 259/2003, il quale dispone che "restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490" e, quindi, sottopone l'installazione dei menzionati impianti alle norme di tutela dettate dal predetto D.Lgs. n. 490/1999, ora trasfusa nel "Codice dei beni culturali e del paesaggio" approvato con D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 (TAR Lazio, Roma, sez. II quater, n. 2723/07).

Ciò posto è evidente che, fermo restando le norme sulla tutela paesaggistica, la relativa autorizzazione regionale prevale senz'altro sulle difformi previsioni del regolamento comunale, la cui sfera di competenza, come visto, è limitata alla disciplina del "*corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici*" (art. 8, comma 6, legge n. 36/2001), esulando da tale attribuzione ogni valutazione relativa alla compatibilità paesaggistica e ambientale, che continua ad essere di pertinenza regionale.

Diversamente opinando, in effetti, con l'adozione di un siffatto regolamento sarebbero obliterate le competenze degli enti preposti alla tutela dei vincoli, spesso di rilievo costituzionale (tutela paesaggistica, monumentale, archeologica) a favore di una potestà comunale che non trova riscontro alcuno dalla normativa vigente, tantomeno nel dettato dell'art. 8 della legge n. 36/2001 e dell'art. 86, comma 4, del D.Lgs. n. 259/2003.

In conclusione, fondato il presupposto della prevalente valenza del parere paesaggistico, nel caso di contrasto tra questo e le difformi disposizioni regolamentari comunali, il rilascio dell'istanza volta all'installazione di un impianto di telefonia mobile sarà ammissibile solo ove conforme al nulla osta regionale, restando *in toto* disapplicati le previsioni comunali.

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito:
<http://www.regione.lazio.it/web2/contents/urbate/pareri.php>

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Daniele Iacovone

IL DIRIGENTE DELL'AREA
Dott.ssa Marina Ajello